



F.E.K.D.A.

FEDERAZIONE EUROPEA KARATE DISCIPLINE ASSOCIATE

VIA TORINO 26-20017 RHO (MI)
TEL/FAX 02/9303164- CELL. 328/2144628

www.fekda.it E-MAIL federazionefekda@libero.it



REGOLAMENTO

ORGANICO

KARATE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. Il Gruppo Giurati Karate (G.G.K.) è un organo di carattere tecnico della F.E.K.D.A. del quale fa parte integrante.
2. Esso è costituito da tutti i Presidenti di Giuria e Arbitri che sono riconosciuti come tali dalla F.E.K.D.A.
3. Il G.G.K. ha lo scopo di formare, inquadrare, organizzare e disciplinare tutti i Presidenti di Giuria e Arbitri.
4. Il G.G.K. ha sede a Rho (MI) presso la F.E.K.D.A.

Art. 2 - ORGANI DEL GRUPPO GIURATI KARATE

1. Il G.G.K. è diretto e coordinato da un Organo Centrale e da Organi Periferici.
2. L'Organo Direttivo centrale è la Commissione Nazionale Giurati, composta da:
 - a) un Presidente;
 - b) un Vice Presidente
 - c) da Membri.

Art. 3 - LA COMMISSIONE NAZIONALE GIURATI

1. La Commissione Nazionale Giurati è nominata dal Consiglio Federale.
2. Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Federale.
3. Attua le direttive del Consiglio Federale e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) Controlla l'attività dei Giurati in tutte le manifestazioni, predisponendo forme, modalità e mezzi atti ad assicurare il miglior funzionamento del G.G.K.
 - b) Prepara ed organizza i corsi annuali di formazione dei Giurati.
 - c) Propone la lista di designazione dei Giurati per tutte le manifestazioni organizzate dalla F.E.K.D.A.
 - d) Compila, al termine di ogni anno sportivo, una lista di valutazione sul merito e la capacità dei Giurati.
 - e) Svolge, durante le manifestazioni federali, tramite i suoi Membri, funzioni ispettive.
 - f) Propone annualmente al Consiglio Federale eventuali riconoscimenti per i Giurati meritevoli.
 - g) Propone ai componenti Organi Federali gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei Giurati.
 - h) Può sospendere dalle convocazioni i Giurati a carico dei quali siano pendenti eventuali rapporti.
 - i) Collabora con gli altri Organi Federali su richiesta del Consiglio Federale.
 - l) Propone al Consiglio Federale le modifiche da apportare ai regolamenti Presidenti di Giuria e Karate.

Art. 4 - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE GIURATI

1. Il Presidente della Commissione Nazionale Giurati sentito il parere del Consiglio Federale, convoca e presiede le riunioni della Commissione.

Art. 5 - COMMISSARI REGIONALI GIURATI

1. I Commissari Regionali Giurati sono nominati nelle Regioni, ove esistano Giurati, dal Consiglio Federale. Qualora in una determinata Regione non vi sia alcun Giurato, è nominato un incaricato a rappresentare il G.G.K.
2. Provvedono all'attuazione delle norme per il funzionamento dei Giurati della Regione nonché l'impiego, il controllo e la valutazione tecnica dei Giurati dipendenti, in accordo con le norme e le direttive centrali, collaborando con la Commissione Nazionale Giurati.
3. Svolgono qualunque mansione di natura tecnica che sia loro affidata dal Consiglio Federale
4. Loro compiti specifici sono:
 - a) reclutamento dei Giurati;
 - b) loro qualificazione mediante esami;
 - c) perfezionamento tecnico attraverso corsi regionali di aggiornamento;
 - d) proposta di designazione dei Giurati per tutte le manifestazioni a carattere regionale;
 - e) presentazione alla Commissione Nazionale Giurati al termine di ogni anno sportivo, di un rapporto di valutazione su ciascun Giurato.
5. I Commissari Regionali Giurati restano in carico salvo che si verifichi una delle seguenti condizioni
 - a) revoca da parte del Consiglio Federale che li ha nominati;
 - b) dimissioni;
 - c) mancato tesseramento o messa in aspettativa o fuori quadro dalla qualifica di Giurato;
 - d) trasferimento di domicilio ad altra Regione.
6. I Commissari Regionali Giurati rispondono del loro operato al Consiglio Federale che li ha nominati.

Art. 6 - CLASSI

1. I Giurati, suddivisi in Presidenti di Giuria e Arbitri, sono inquadrati dal G.G.K. nelle seguenti classi:
 - a) Internazionale
 - b) 1° categoria
 - c) 2° categoria
 - d) 3° categoria
2. La qualifica di Presidente di Giuria e/o Arbitro riconosciuta valida a tutti gli effetti è soltanto quella rilasciata dalla F.E.K.D.A.

Art. 7 - DIVISA FEDERALE

1. I Giurati devono indossare la divisa ufficiale in tutte le gare ed in tutti gli stages.
La divisa è la seguente:
 - a) giacca blu, ad un petto;
 - b) camicia bianca;
 - c) cravatta F.E.K.D.A. portata senza spilla da cravatta;
 - d) pantaloni grigi (o gonna per i Presidenti di giuria) in tinta unita;
 - e) calze grigie in tinta unita;
 - f) scarpe nere.

Art. 8 - CORSI PER GIURATI

1. I corsi per Giurati sono indetti dalla Commissione Nazionale Giurati.
2. I requisiti del candidato alla qualifica, accertabile dai documenti da presentare per l'ammissione ai Corsi, sono i seguenti:
 - a) cittadinanza europea;
 - b) età superiore a 18 anni;
 - c) licenza di scuola media inferiore;
 - d) tessera F.E.K.D.A.;
 - e) non aver subito squalifiche sportive complessivamente superiori ad un anno.
3. I corsi per essere validi dovranno:
 - a) essere indetti dalla F.E.K.D.A. con la lettera indirizzata a tutte le Società affiliate;
 - b) contenere in dettaglio: la sede con l'indirizzo, la data delle lezioni e degli esami con il relativo orario, il programma che sarà svolto.
4. La qualifica di Presidente di Giuria e/o Arbitro può venire acquisita solamente al termine del Corso dopo esito favorevole degli esami teorici e pratici.
5. Il candidato che ha acquisito la qualifica di Presidente di Giuria e/o Arbitro passa a far parte dei quadri del G.G.K. solo dopo aver effettuato come tale il tesseramento presso la Segreteria Generale.
6. La Commissione d'esame sarà nominata dal Consiglio Federale:

Art. 9 - SOSPENSIONE DEI GIURATI

1. I Giurati possono essere sospesi dalle attività nelle seguenti forme:
 - a) **ASPETTATIVA** (sospensione temporanea senza perdita della qualifica e dell'anzianità) per:
 - mancato rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti, sino al rinnovo stesso;
 - mancata partecipazione ad un corso di aggiornamento, fino al prossimo corso;
 - mancata presenza a tre convocazioni senza giustificato motivo;
 - provvedimento disciplinare dei competenti Organi Federali;
 - sopravvenuta insufficienza che sarà deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giurati.Per riaccedere al ruolo dovranno frequentare un nuovo corso di aggiornamento e superare le prove teorico-pratiche previste.
 - b) **FUORI QUADRO** (sospensione definitiva), per riaccedere ai ruoli dovranno ripetere gli esami iniziali e riprendere l'iter dall'inizio per:
 - dimissioni;
 - mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento per due anni consecutivi;
 - mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi;
 - ritiro della tessera deliberata dai componenti Organi Federali;

Art. 10 - DOVERI DEI GIURATI

1. All'atto della nomina e per tutta la sua permanenza nei quadri, il Giurato si impegna ad adempiere con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza a tutte le norme Federali tecniche e disciplinari, agli incarichi che gli vengono affidati mantenendo sempre un contegno rispondente alla dignità e alla delicatezza della mansione che esplica.
2. I Giurati devono osservare, e far osservare, scrupolosamente tutte le norme dello Statuto e di tutti i regolamenti federali, nonché le disposizioni che potranno essere emanate di volta in volta dai componenti Organi Federali.
3. Assolvere agli incarichi ai quali sono stati designati.
4. Provvedere al proprio tesseramento.
5. Notificare al G.G.K. con la massima possibile urgenza l'accettazione all'incarico o il rifiuto motivato.
6. Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza, di indirizzo o di reperibilità.
7. Astenersi in modo assoluto dal criticare l'operato dei Dirigenti Federali, dei colleghi, o dall'entrare in polemica con il pubblico, con gli Atleti, con i Dirigenti di Società e con i Tecnici.
8. Rilasciare a chicchessia dichiarazioni relative alle gare dirette o alle quali hanno comunque assistito, se non autorizzati.
9. Non devono assumere la funzione di Allenatore durante le gare nelle quali sono presenti in qualità di Giurato.

Art. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Solo la Commissione Nazionale Giurati, con l'approvazione del Consiglio Federale, può apportare modifiche al Regolamento Arbitrale Karate.